Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 204 del 16 agosto 1956

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 16 agosto 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1955

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1955, n. 15.

Estensione dell'assegno personale di cui alla legge 26 settembre 1954, n. 869, al personale statale in servizio presso l'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 18 *del* 5 *luglio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è esteso al personale statale comunque distinato presso la Regione Trentino-Alto Adige, che, qualora fosse rimasto in servizio nell'Amministrazione di provenienza, avrebbe percepito, dal 1° agosto 1954, l'assegno medesimo.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento di lire 900.000 di cui al cap. 26-*bis*, istituito con il terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1954.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto dal 1° agosto 1954 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 giugno 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1955, n. 16.

Modifica della denominazione del comune di « Castello » (provincia di Trento) in quella di « Castel Condino ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19, *del* 20 *luglio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La denominazione del comune di « Castello » in provincia di Trento, è modificata in quella di « Castel Condino ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 luglio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1955, n. 17.

Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1954, a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale (5° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19, *del* 20 *luglio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Comuni sottoelencati sono autorizzati, al fine di garantire il pareggio dei rispettivi bilanci, ad applicare, limitatamente all'anno 1954, le supercontribuzioni per ognuno indicate sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti:

MERANO:

il 100% sulla sovrimposta terreni;
il 100% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50% sulle seguenti imposte comunali:
patente, vetture, valore locativo, bestiame, cani, pianoforti e biliardi, macchine caffè espresso, insegne, licenza esercizi pubblici, occupazione spazi ed aree;
il 50% su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusi il gas e l'energia elettrica;

SENALE:

il 100% sulla sovrimposta terreni;
il 50% su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

TRENTO:

il 400% sulla sovrimposta terreni;
il 400% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari,

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 luglio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1955, n. 18.

Partecipazione della Regione alla costituzione di una Società proponentesi la costruzione di una Centrale ortofrutticola a Merano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19, *del* 20 *luglio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a deliberare e concludere, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti, la partecipazione della Regione alla costituzione di una società che si propone la valorizzazione della tipica produzione frutticola locale mediante la costruzione di una Centrale ortofrutticola in Merano.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale — previa deliberazione della Giunta stessa — è autorizzato ad apportare con proprio decreto lo statuto della società che prevederà una adeguata rappresentanza della Regione negli organi di amministrazione ed in quelli di controllo.

Art. 3.

Per le finalità di cui sopra la Giunta regionale è autorizzata a stanziare in appositi capitoli di spesa dei bilanci attinenti gli esercizi finanziari 1955 e 1956 la somma complessiva di lire 90.000.000 ripartiti come appresso:

a) lire 60.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1955;

b) lire 30.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1956.

Per l'esercizio finanziario in corso si farà fronte prelevando l'importo di lire 60.000.000 dal fondo di riserva iscritto al capitolo 48 del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa (tabella *B*) per l'esercizio finanziario 1955 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

Cap. 48. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 60.000.000

b) *in aumento*:

Cap. 174-*bis* (di nuova istituzione). — Conferimento della Regione al capitale della S.p.A. Centrali Ortofrutticole Merano (prima quota) L. 60.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 luglio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1955, n. 19.

Modificazioni all'ordinamento degli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19, *del* 20 *luglio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Consigli di amministrazione degli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano nomineranno ciascuno nel proprio seno una Giunta esecutiva composta di cinque membri e presieduta dal presidente dell'Ente.

Due di detti membri dovranno essere scelti fra i presidenti in carica delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo delle rispettive Provincie, il terzo fra i rappresentanti dell'organizzazione alberghiera, il quarto e il quinto fra gli altri componenti il Consiglio di amministrazione.

La Giunta esecutiva:

a) vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) predispone le iniziative da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

c) attua i compiti che le verranno affidati dal Consiglio.

Funge da segretario il segretario dell'Ente provinciale per il turismo.

Art. 2.

E' istituito un Collegio di tre revisori da nominare dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ente con deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale scegliendoli fra persone di specifica competenza tecnica, estranee all'amministrazione dell'Ente stesso, di cui una dovrà essere regolarmente iscritta all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

Il Collegio di cui sopra è organo dell'Ente.

I revisori durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza delle attività mobiliari dell'Ente, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui, nonchè le relative contabilità, la regolarità dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e della situazione patrimoniale in conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore. Esso compila e presenta apposite relazioni al Consiglio sia sull'andamento dell'amministrazione che sul bilancio preventivo nonchè sul conto consuntivo e sulla situazione patrimoniale.

Assiste, infine, alle sedute del Consiglio di amministrazione e può assistere a quelle della Giunta esecutiva.

Ai componenti il Collegio dei revisori spetta, a carico del bilancio dell'Ente, una indennità da fissarsi e da deliberarsi di anno in anno dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La composizione della Giunta esecutiva e quella del Collegio dei revisori, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dell'Ente provinciale per il turismo di Bolzano, dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale di Bolzano.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 luglio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1955, n. 20.

Provvedimenti per favorire l'esecuzione di opere pubbliche di interesse provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19, *del* 20 *luglio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, nell'esercizio 1955, la spesa di 400 milioni di lire, per la concessione, alle provincie di Trento e di Bolzano, di contributi in capitale, in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per l'esecuzione di nuovi lotti di lavori per la sistemazione e l'asfaltatura di strade provinciali, in aggiunta a quelli già previsti dalla legge regionale 30 maggio 1951, n. 4.

La concessione dei predetti contributi è subardinata alla presentazione dei progetti dei lavori da eseguire. A tal fine potranno essere ammessi anche i progetti approvati dalle Provincie nell'anno in corso e finanziati con fondi inscritti nei bilanci provinciali per l'esercizio 1955.

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

I lavori sono eseguiti a cura delle Provincie interessate. L'Assessorato regionale ai lavori pubblici provvede all'accertamento della loro regolare esecuzione.

Per la liquidazione dei contributi si applicano le norme di cui all'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3.

Art. 2.

E' autorizzata un'assegnazione straordinaria di 100 milioni di lire a favore della provincia di Trento, per essere utilizzata nell'esercizio in corso, in aggiunta allo stanziamento previsto dalla legge provinciale 15 aprile 1955, n. 5, recante provvidenze in materia di edilizia popolare.

Art. 3.

E' autorizzata, nell'esercizio 1955, la spesa di 100 milioni di lire, per concorrere, nella misura che sarà determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, alla spesa che la provincia di Bolzano dovrà sostenere per la costruzione dell'edificio da destinare a sede del dispensario antitubercolare e del lavoratorio provinciale di igiene e profilassi.

Per la liquidazione del contributo si applicano le norme di cui all'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3.

Art. 4.

Gli stanziamenti di cui ai precedenti articoli 1 e 3, qualora non impegnati entro il 31 dicembre 1955, potranno essere utilizzati fino a tutto il 31 dicembre 1956.

Art. 5.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge si provvede con un prelevamento di 600 milioni di lire dal fondo inscritto al cap. n. 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa (tabella *B*) per l'esercizio finanziario 1955 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

Cap. n. 48. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 600.000.000

b) *in aumento*:

Cap. n. 151-*bis* (di nuova istituzione). — Contributi straordinari a favore delle provincie di Trento e di Bolzano per la sistemazione e l'asfaltatura di strade provinciali » 400.000.000

Cap. 152-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria alla provincia di Trento per l'incremento dell'edilizia di tipo popolare . . . . » 100.000.000

Cap. n. 152-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore della provincia di Bolzano, per la costruzione dell'edificio da destinare a sede del dispensario antitubercolare e del laboratorio provinciale di igiene e profilassi . . . . L. 100.000.000

Totale in aumento . . . L. 600.000.000

Art. 7.

In relazione allo stanziamento inscritto al cap. n. 29 dello stato di previsione dell'entrata (tabella *A*) per l'esercizio finanziario 1955, è autorizzata l'accensione di due mutui di 300 milioni di lire, al tasso annuo di interessi del 7,50 per cento, da estinguersi ognuno in venti semestralità costanti posticipate di lire 21.588.630, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'esercizio 1956.

L'onere relativo sarà inscritto in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa — rubrica Assessorato finanze — per gli esercizi finanziari dal 1956 al 1965.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 luglio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1955, n. 21.

Modifica della legge regionale 1° giugno 1954, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 20 *del* 5 *agosto* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 7 della legge regionale 1° giugno 1954, n. 10, viene aggiunto il seguente comma:

Qualora i dipendenti di cui al precedente comma esplichino mansioni di stenografo o di interprete nelle sedute del Consiglio regionale, verrà loro corrisposto un gettone di presenza di lire 3.000 per gli stenografi e di lire 5.000 per gli interpreti, per ogni seduta.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1955.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 luglio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1955, n. 22.

Primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1955.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 21, *dell'*8 *agosto* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1955, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1955, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nell'elenco n. 1, allegato al bilancio della Regione per l'esercizio in corso, sono inseriti i capitoli di spesa di cui alla annessa tabella *C*.

Art. 4.

E' approvato il bilancio di previsione della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1955 di cui alla annessa tabella *D*.

Il predetto bilancio si inscrive nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1955 sotto l'allegato n. 1.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 8 agosto 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1955, n. 23.

Partecipazione della Regione all'aumento del capitale della Società per azioni « Centrali ortofrutticole Trentine » da lire 262 milioni a lire 546 milioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 21, *dell'*8 *agosto* 1955)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione della Regione, fino alla concorrenza di L. 170.000.000 all'aumento, da L. 262.000.000 a L. 546.000.000 del capitale della Società per azioni « Centrali Ortofrutticole Trentine ».

Art. 2.

Alla spesa prevista dalla presente legge si fa fronte mediante l'impiego di parte dell'avanzo di bilancio dell'esercizio finanziario 1954, a termini dell'art. 10 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17.

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1955 (tabella *A*) è introdotta la seguente variazione:

in aumento:

Parte dell'avanzo di bilancio dell'esercizio finanziario 1954 . . . . . . L. 170.000.000

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1955 (tabella *B*) è introdotta la seguente variazione:

in aumento:

Cap. n. 174-*ter* (di nuova istituzione). — Partecipazione della Regione all'aumento del capitale della Società per azioni « Centrali Ortofrutticole Trentine » . . . . . L. 170.000.000

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 8 agosto 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1955, n. 6.

Approvazione della spesa di lire 15 milioni per la sistemazione dell'Istituto provinciale di assistenza all'infanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 21, *dell'*8 *agosto* 1955)

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la spesa di L. 15.000.000 per il completamento delle opere di sistemazione dell'Istituto provinciale assistenza infanzia, ad integrazione dello stanziamento di L. 50.000.000 previsto dall'art. 95 del bilancio di previsione per l'esercizio 1953, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 23 aprile 1953, n. 1066/18-II, registrata alla Corte dei conti addì 4 maggio 1953, registro 2, foglio 164.

Art. 2.

Per la copertura della spesa di cui all'articolo precedente è autorizzata l'assunzione di un mutuo di L. 15.000.000, al tasso dell'8 per cento, con la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, da estinguere in dieci annualità.

Art. 3.

In corrispondenza a tali provvedimenti, vengono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per lo esercizio 1955:

ENTRATE:

in aumento:

Istituzione di un nuovo articolo, 56-*bis*) con la seguente dizione:
« Mutuo da contrarre per l'ampliamento dell'Istituto provinciale assistenza infanzia di Trento » . . . . L. 15.000.0000

USCITE:

in aumento:

Istituzione di un nuovo stanziamento (articolo 1 lett. *g-bis*) con la seguente dizione:
« Interesse scalare verso la Cassa di risparmio di Trento, sul mutuo da contrarre per L. 15.000.000 all'8 per cento per lavori di ampliamento dell'I.P.A.I. » . . . . » 1.200.000

Art. 107. — Spesa per lavori di ampliamento e attrezzatura I.P.A.I. »:
Maggiorazione dello stanziamento da lire 10.000.000 a L. 25.000.000 con un aumento di » 15.000.000

Istituzione di nuovo stanziamento (art. 149 lett. *g-bis*) con la seguente dizione:
« Rata di ammortamento dovuta Cassa di risparmio, sul mutuo da contrarre per lire 15.000.000 all'8 per cento per ampliamento dell'I.P.A.I. » . . . . » 1.040.000

Totale aumenti . . . L. 17.240.000

in diminuzione:

Art. 43. — Riduzione dello stanziamento « Fondo a calcolo per spese impreviste » da lire 3.000.000 a L. 760.000 con una riduzione di L. 2.240.000

Differenza in aumento . . . L. 15.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 agosto 1955

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1955, n. 7.

Secondo provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio 1955.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 21, *dell'8 agosto* 1955)

Il Consiglio provinciale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la sistemazione straordinaria delle strade provinciali, il limite di spesa, previsto dall'art. 96 del bilancio per l'esercizio 1955, è aumentato di L. 200.000.000.

Art. 2.

Il fondo per la costruzione di case popolari, previsto all'art. 97 del bilancio per l'esercizio 1955, è aumentato di lire 100.000.000.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dai precedenti articoli, si provvederà col contributo di L. 300.000.000, assegnato alla Provincia sui fondi della Regione Trentino-Alto Adige per lo esercizio 1955.

Art. 4.

Nello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1955 (tabella *A*) è introdotta la seguente variazione:

in aumento:

Art. 36-*bis*: « Contributo straordinario della Regione » . . . L. 300.000.000

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1955 (tabella *B*) vengono introdotte le seguenti variazioni:

Art. 96: « Lavori straordinari stradali » L. 300.000.000

Art. 97: « Spesa per la costruzione di case popolari » . . . » 170.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 7 agosto 1955

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1955, n. 8.

Autorizzazione della fideiussione per un mutuo cambiario di lire 78 milioni da assumere dalla S.p.A. Ferrovia elettrica Trento-Malè presso la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 21, *dell'8 agosto* 1955)

Il Consiglio provinciale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La Giunta provinciale è autorizzata a consentire con apposita convenzione, con le cautele che riterrà opportuno adottare, la garanzia della Provincia per un mutuo cambiario fino all'ammontare massimo di L. 78.000.000 (ammontare del mutuo 65.000.000, e degli accessori 13 milioni), da contrarsi dalla S.p.A. Ferrovia elettrica Trento-Malè, con la Cassa di risparmio di Trento e Roveerto, per l'apprestamento dei mezzi finanziari occorrenti per il pagamento delle maggiori spese di esproprio a seguito della sistemazione della linea ferroviaria e relativi impianti, delle strade di accesso, nonchè delle strade di attraversamento.

Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a firmare le relative convenzioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 7 agosto 1955

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1955, n. 9.

Partecipazione azionaria alle S.p.A. « Centrali ortofrutticole Trentine » in Trento - Autorizzazione della fideiussione per un mutuo di lire 45.000.000.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 21, *dell'8 agosto* 1955)

Il Consiglio provinciale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La Giunta provinciale è autorizzata a consentire con apposita convenzione, con le cautele che riterrà opportuno adottare, la garanzia della Provincia per un mutuo fino all'ammontare di L. 45.000.000 e degli accessori nell'ammontare di L. 9.000.000, da contrarsi della S.p.A. Centrali Ortofrutticole Trentine, con sede in Trento, con la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, per l'apprestamento dei mezzi finanziari occorrenti alla copertura dell'aumento di capitale sociale, sulla quota di azioni già sottoscritte dalla provincia di Trento.

Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a firmare le relative convenzioni.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 7 agosto 1955

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1955, n. 2.

Primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1955.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 24, *del 20 settembre* 1955).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'Entrata (parte I) per l'esercizio finanziario 1955 è introdotta la seguente variazione:

impiego parziale dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 1954 lire 305.400.000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa (parte II) per l'esercizio finanziario 1955 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Art. 108: Fondo per la costruzione di un edificio per gli Uffici provinciali . . . . L. 32.500.000

Art. 108-*bis*: Spese e contributi per la costruzione di scuole materne . L. 16.000.000

Art. 120-*a*: Terzo stanziamento per la costruzione di un nuovo edificio scolastico con convitto presso l'Istituto agrario di Teodone e spese straordinarie per le riparazioni e mantenimento degli edifici esistenti » 3.000.000

Art. 126: Spesa e contributo per la costruzione, asquisto terreni, ampliamento ed attrezzatura di edifici destinati all'istruzione professionale degli apprendisti ed acquisto di mezzi didattici » 20.000.000

Art. 129: Fondo per l'esecuzione di lavori straordinari urgenti di sistemazione stradale compreso il contributo regionale » 92.400.000

Art. 136: Fondo per l'incremento dell'edilizia popolare . . » 50.000.000

Art. 155: Fondo per l'assegnazione di quote all'Ente provinciale per il turismo aventi specifica destinazione per iniziative, manifestazioni o servizi di interesse turistico (art. 9, comma ultimo, regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425) . . . » 2.000.000

Di nuova istituzione:

Art. 110-*bis*: Spese a carattere straordinario per l'incremento di attività educative e culturali » 1.500.000

Art. 110-*ter*: Spesa per la costruzione degli Uffici del provveditorato agli studi Bolzano » 30.000.000

Art. 160-*bis*: Contributo alla Scuola convitto Maria Salus Infirmorum per infermiere professionali di Merano » 10.000.000

Art. 162-*bis*: Fondo per la costruzione del nuovo teatro di Bolzano in comunione col comune di Bolzano . . . . » 40.000.000

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 6 settembre 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ERCKERT

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE PROVINCIALE 7 ottobre 1955, n. 3.

Istruzione professionale degli apprendisti del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 27 *del* 5 *novembre* 1955).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'istruzione professionale degli apprendisti è regolata dalle disposizioni della presente legge. Nulla è innovato alle altre disposizioni della legge statale 19 gennaio 1955, n. 25. Spetta alla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per l'istruzione professionale, decidere sulle controversie che sorgessero circa l'assoggettamento alla legge.

La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire un proprio servizio di orientamento professionale anche al fine di cui all'art. 5 della legge statale citata.

Art. 2.

L'istruzione impartita nelle scuole professionali integra il tirocinio dell'apprendista nell'azienda.

Le scuole professionali sono istituti d'istruzione in cui gli apprendisti, dopo l'espletamento dell'istruzione elementare obbligatoria, vengono educati ed istruiti per essere avviati all'esercizio di una professione.

Compito della scuola professionale è di ampliare ed approfondire la formazione culturale in relazione ai postulati della Costituzione dello Stato ed alle esigenze dell'attività professionale.

Art. 3.

Sono scuole professionali generali quelle il cui programma d'insegnamento comprende solo materie ugualmente utili agli apprendisti dell'artigianato, dell'industria e del commercio. Sono scuole tecnico-professionali quelle il cui programma mira alla formazione tecnico-professionale per una determinata professione o un gruppo di professioni affini; vi appartengono anche le scuole professionali commerciali, destinate alla formazione tecnico-professionale degli apprendisti del commercio.

Nel caso in cui il programma d'insegnamento delle scuole tecnico-professionali comprenda solo le materie tecniche, alla frequenza delle medesime va abbinata la frequenza di una scuola professionale generale nei limiti del piano complessivo.

Il programma è svolto:

a) ad orario giornaliero completo in periodi di tempo dedicati esclusivamente alla istruzione scolastica;

b) ad orario giornaliero ridotto durante un anno scolastico accanto alla occupazione dell'apprendista nell'azienda.

Più scuole professionali, anche di tipo diverso, possono essere riunite dal punto di vista organizzativo in sezioni di un istituto.

Art. 4.

Circondari scolastici sono stabiliti nell'ambito di tutta la Provincia tali da assicurare alle scuole tecnico-professionali la frequenza di almeno dieci apprendisti obbligati per le scuole professionali generali possono essere stabiliti sottocircondari tali comunque da assicurare la frequenza di almeno dodici apprendisti obbligati.

I circondari sono stabiliti e le scuole sono istituite con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del Comitato provinciale per l'istruzione professionale, sentite le Giunte municipali interessate. La soppressione di scuole professionali e la modifica dei circondari è deliberata dalla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la istruzione professionale.

Agli apprendisti possono essere rimborsate in tutto o in parte le spese di viaggio per raggiungere la sede della scuola professionale. In favore dei medesimi possono essere sovvenzionate mense collettive.

Art. 5.

Le scuole professionali istituite in base alla presente legge sono pubbliche e la loro frequenza è obbligatoria e gratuita. Alle scuole professionali istituite da enti, associazioni o privati è riconosciuta, su richiesta, la parità con le scuole professionali della Provincia, se la scuola risponde alle norme generali sulla istruzione professionale della presente legge e ne è dimostrata la possibilità di finanziamento continuativo. Il riconoscimento è operato con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale.

Art. 6.

Per l'effettuazione dell'istruzione professionale degli apprendisti possono essere utilizzati, d'intesa con l'autorità scolastica competente, le sedi ed i mezzi didattici delle scuole pubbliche. Per quanto riguarda gli oneri a carico dei Comuni riguardo alle scuole professionali di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 383. La Provincia provvede o contribuisce all'attrezzatura tecnico-didattica.

La Provincia può stipulare convenzioni con enti diversi dai Comuni o con privati per procurare i locali da adibire alla istruzione professionale.

La Provincia può costruire od acquistare o contribuire alla costruzione o all'acquisto di edifici o di parti di edifici da destinarsi alla istruzione professionale.

Art. 7.

E' costituito il fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti per provvedere alle spese connesse all'attuazione della presente legge ad esclusione della costruzione od acquisto di edifici o parte dei medesimi.

Al fondo affluiscono:

a) le quote assegnate alla Provincia sulle disponibilità della gestione speciale di cui all'art. 20 della legge statale 19 gennaio 1955, n. 25;

b) i contributi stabiliti a favore del fondo provinciale dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria a cui si riferiscono i contratti stessi;

c) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati.

Il fabbisogno finanziario complessivo, previsto nel preventivo e non coperto con le entrate di cui al comma precedente, viene integrato dalla Provincia nella misura prevista da apposito stanziamento nel bilancio della Provincia.

L'esercizio finanziario del fondo ha inizio il primo ottobre di ogni anno e termina il trenta settembre dell'anno successivo. Entro il mese di agosto di ciascun anno il Comitato provinciale predispone il conto preventivo per l'esercizio seguente ed entro il mese di ottobre il conto consuntivo riguardante l'esercizio scaduto, da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale che ne dà comunicazione al Consiglio.

La deliberazione della Giunta provinciale può limitarsi alla approvazione, in riferimento ai singoli stanziamenti del fondo, dei programmi di attività amministrativa predisposti dal Comitato e proposti dall'Assessore competente con l'elencazione delle spese relative nell'importo presunto, dando facoltà all'Assessore di determinare in via definitiva le spese medesime.

Art. 8.

Le materie d'insegnamento, tra cui la religione, il numero annuale delle ore d'insegnamento per ciascuna materia ed i programmi di esame, coordinati con i programmi di tirocinio, sono approvati dalla Giunta provinciale, su proposta del Comitato provinciale per l'istruzione professionale. I programmi d'insegnamento sono approvati dal Comitato provinciale per l'istruzione professionale.

La durata e l'orario dell'insegnamento professionale vengono fissati, con riguardo alle condizioni locali, dal Comitato provinciale per l'istruzione professionale.

Art. 9.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di accordare all' apprendista i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria della scuola professionale e di vigilare perchè l'apprendista stesso adempia all'obbligo di tale frequenza.

A tale scopo l'Ufficio di collocamento comunica volta a volta i nominativi degli apprendisti assunti o dimissionati alla direzione del circondario competente per territorio. Questa comunica al datore di lavoro la avvenuta iscrizione dell'apprendista, l'inizio, la durata e l'orario dell'istruzione professionale.

All'inosservanza degli obblighi di cui al primo comma si applicano le sanzioni previste dagli articoli 23 e 29 della legge statale 29 gennaio 1955, n. 25.

Art. 10.

L'apprendista è obbligato a frequentare la scuola professionale di cui alla presente legge. L'obbligo sorge con l'inizio del rapporto di apprendistato; in caso di inizio ad anno scolastico inoltrato, al punto da non permettere più un adeguato profitto, la frequenza della scuola avverrà l'anno scolastico successivo. L'obbligo non sussiste per gli apprendisti che frequentano regolarmente la scuola tecnica o che siano in possesso di licenza della medesima.

Al termine del tirocinio e del corso di istruzione professionale gli apprendisti sostengono l'esame di idoneità. L'esame di idoneità deve provare che il giovane possiede la capacità e le cognizioni necessarie all'esercizio della professione che ha formato oggetto dell'apprendistato.

Art. 11.

Per gli esami d'idoneità sono costituite per singoli o più circondari scolastici commissioni giudicatrici composte da due insegnanti, di cui una del gruppo tecnico-professionale, e da tre esperti nella professione che forma oggetto dell esame, di cui due scelti fra i datori di lavoro ed uno fra i lavoratori designati dalle associazioni locali o provinciali di categoria. Le commissioni sono nominate, sentito il Comitato provinciale per l'istruzione professionale, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente. I compensi degli esperti sono determinati dalla Giunta provinciale.

Chi ha superato l'esame di idoneità riceve un attestato di idoneità, rilasciato dalla Provincia. La qualifica ottenuta deve essere scritta sul libretto individuale di lavoro. Chi non ha superato l'esame, può chiedere alla commissione un attestato sull'esito nelle singole materie d'esame. Egli non è ammesso a ripetere l'esame se non dopo sei mesi, salvo che non si tratti di esame di riparazione per singole materie.

Art. 12.

Fino a quando non sarà emanato l'ordinamento definitivo del personale direttivo ed insegnante delle scuole professionali valgono le seguenti disposizioni:

La prima assunzione avviene per incarico provvisorio annuale. Dopo un anno gli assunti in prova possono essere confermati a tempo indeterminato nell'incarico di insegnamento e rispettivamente di direzione. La conferma ha per effetto che il rapporto di servizio può essere sciolto solo previa disdetta di sei mesi da una delle parti, salvo quanto disposto dal successivo quarto comma. Su richiesta di un insegnante, l'Assessore competente può consentire allo scioglimento del rapporto di servizio prima del decorso del termine di disdetta.

Gli insegnanti delle scuole professionali, per i quali l'insegnamento costituisce l'attività professionale esclusiva e che raggiungono almeno 18 ore settimanali di insegnamento, programmate per sette mesi, possono essere assunti quali impiegati non di ruolo del quinto grado dell'ordinamento della Provincia. Coloro, per i quali l'insegnamento non costituisca l'attività professionale esclusiva, sono retribuiti mensilmente per ogni ora settimanale d'insegnamento programmata per sette mesi in ragione di 1/18 del solo stipendio, corrispondente al grado quinto dell'ordinamento della Provincia.

Ai direttori delle scuole professionali viene corrisposta una indennità di carica in ragione di 2/18 per una classe, aumentata per ogni classe ulteriore di 1/36.

Per il resto si osservano, in quanto applicabili, le norme sul trattamento giuridico ed economico vigenti per il personale non di ruolo della Provincia.

Art. 13.

Il perfezionamento pedagogico e scientifico del personale insegnante viene assicurato mediante abbonamento a periodici, istituzione di biblioteche, l'organizzazione e la frequenza di corso di specializzazione.

Almeno una volta all'anno dovrà essere tenuta presso la Provincia una riunione dei direttori delle scuole professionali. Almeno una volta all'anno dovranno essere tenute riunioni di insegnanti delle scuole professionali separate per materie di insegnamento o per zone territoriali.

Art. 14.

L'esercizio dell'attività rivolta all'istruzione professionale degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza della Provincia.

Alla vigilanza sulle scuole professionali provvedono:

1) il Comitato provinciale per l'istruzione professionale;
2) l'Assessore provinciale competente;
3) la Giunta provinciale.

Alla ispezione delle scuole professionali provvedono ispettori provinciali per l'istruzione professionale.

Art. 15.

E' istituito presso la Giunta provinciale il Comitato provinciale per l'istruzione professionale, nominato con deliberazione della Giunta medesima.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore provinciale competente ed è composto:

a) dagli ispettori provinciali per l'istruzione professionale;

b) dal capo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato;

c) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato;

d) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro di cui uno per il commercio, uno per l'industria alberghiera e due per il settore artigiano-industriale, nominati sentite le rispettive associazioni professionali;

e) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati sentite le organizzazioni provinciali dei medesimi;

f) da due rappresentanti del personale insegnante di cui uno per la istruzione tecnico-professionale ed uno per la istruzione professionale generale, designati dai rispettivi gruppi.

La composizione del Comitato provinciale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale. Il Comitato può demandare a sottocomitati integrati da esperti, lo studio e l'esame di determinate materie, salvo la decisione del Comitato stesso.

Art. 16.

Il Comitato provinciale per l'istruzione professionale esercita le attribuzioni ed esso demandate dalla presente legge e dal regolamento, adempie ai compiti ad esso affidati dalla Giunta provinciale, ha la più ampia facoltà di iniziativa e di proposta in merito di istruzione professionale e dà pareri su richiesta della Giunta provinciale o dell'Assessore competente. Le direttive elaborate dal Comitato sono rese obbligatorie con deliberazione della Giunta provinciale.

Il Comitato provinciale può deliberare quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Ai membri del Comitato provinciale che non sono dipendenti dalla Provincia spetta un gettone di presenza fissato dalla Giunta provinciale su ogni giornata di riunione del Comitato. A coloro che risiedono fuori del capoluogo della Provincia spetta inoltre la rifusione delle spese effettive di viaggio. Oltre alle spese effettive di viaggio, ai membri del Comitato provinciale, che sono incaricati dallo stesso a recarsi fuori sede, spetta una indennità di trasferta, stabilita dalla Giunta provinciale.

Art. 17.

Il presidente della Giunta provinciale può sospendere la esecuzione di deliberazioni del Comitato provinciale quando esse, a suo giudizio, ne eccedano la competenza o contrastino con la legge. In tale caso egli deve sottoporre la deliberazione immediatamente alla decisione della Giunta provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 7 ottobre 1955

p. il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1955, n. 4.

Concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie, premi e sussidi per studi di perfezionamento e di specializzazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 28, *del* 20 *novembre* 1955).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di permettere ai capaci e meritevoli, con preferenza ai bisognosi, di raggiungere i gradi più elevati degli studi, la Provincia concede contributi di studio a studenti, le cui famiglie abbiano la residenza stabile in un Comune della provincia, e ad altri cittadini, purchè residenti stabilmente nella Provincia stessa.

Gli interventi finanziari della Provincia si effettueranno su apposito stanziamento:

a) in forma di borse di studio a studenti di scuole superiori statali o private, nazionali od estere da lire 80.000 a lire 120.000;

b) in forma di borse di studio a studenti di scuole medie statali o private da lire 40.000 a lire 60.000;

c) in forma di contributi una tantum a studenti di scuole medie statali o private fino a lire 15.000;

d) in forma di premi e sussidi, fino all'ammontare massimo di lire 150.000, a cittadini italiani, che frequentano scuole di grado superiore nazionali od estere, nonchè corsi a scopo di perfezionamento o di specializzazione, di cui la Provincia ravvisi la opportunità.

Art. 2.

La Giunta provinciale bandirà annualmente un concorso per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo precedente, stabilendone il numero e la misura secondo le lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) e specificando eventualmente il numero da concedere a ciascun grado e tipo di scuola.

Almeno due terzi delle borse di studio destinate agli studenti di scuole medie saranno assegnati a quelli, che devono alloggiare fuori famiglia per ragioni di studio.

Nel bando di concorso o nel regolamento per l'esecuzione della presente legge la Giunta provinciale potrà precisare i requisiti per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo primo, anche allo scopo di soddisfare alle condizioni particolari della Provincia.

Art. 3.

Con la presente legge è abrogata a tutti gli effetti la precedente legge provinciale n. 2 del 9 settembre 1953.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 27 ottobre 1955

Il Presidente della Giunta provinciale
ERCKERT

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1955, n. 24.

Modifica della denominazione del comune di « Pozza » in provincia di Trento, in quella di « Pozza di Fassa ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 30, *del* 20 *dicembre* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La denominazione del comune di « Pozza », in provincia di Trento, è modificata in quella di « Pozza di Fassa ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservale come legge della Regione.

Trento, addì 14 dicembre 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1955, n. 25.

Modifica della denominazione del comune di « Santa Cristina » (provincia di Bolzano) in quella italiana di « S. Cristina Valgardena », in quella tedesca di « St. Christina Groeden » ed in quella ladina di « S. Cristina Gherdeina ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 30, *del* 20 *dicembre* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La denominazione del comune di « S. Cristina » (provincia di Bolzano) è modificata in quella italiana di « S. Cristina Valgardena », in quella tedesca di « St. Christina Groeden » ed in quella ladina di « S. Cristina Gherdeina ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 dicembre 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1955, n. 26.

Ricostituzione in Comune autonomo della frazione di Rodengo del comune di Rio di Pusteria in provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 30, *del* 20 *dicembre* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ex comune di Rodengo, aggregato al comune di Rio di Pusteria con regio decreto 28 marzo 1929, n. 699, è riconosciuto in comune autonomo con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, con capoluogo in frazione di Villa e con la denominazione « comune di Rodengo », in tedesco « Gemeinde Rodeneck ».

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 dicembre 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1955, n. 27.

Partecipazione della Regione alla costituzione di una società proponentesi la costruzione di una Centrale ortofrutticola a Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 30, *del* 20 *dicembre* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a deliberare e concludere, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti, la partecipazione della Regione alla costituzione di un società che si propone la valorizzazione della tipica produzione frutticola locale mediante la costruzione di una Centrale ortofrutticola di Bolzano.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale — previa deliberazione della Giunta stessa — è autorizzato ad approvare con proprio decreto lo statuto della società che prevederà un'adeguata rappresentanza della Regione negli organi di amministrazione ed in quelli di controllo.

Art. 3.

Per le finalità di cui sopra la Giunta regionale è autorizzata a stanziare in apposito capitolo di spesa del bilancio attinente l'esercizio finanziario 1955 la somma di lire 90.000.000.

Art. 4.

Alla spesa prevista dalla presente legge si fa fronte mediante l'impiego di parte dell'avanzo di bilancio dell'esercizio finanziario 1954, a termine dell'art. 10 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17.

Art. 5.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1955 (tabella *A*) è introdotta la seguente variazione:

in aumento:

parte dell'avanzo di bilancio dell'esercizio finanziario 1954 L. 90.000.000

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1955 (tabella *B*) è introdotta la seguente variazione:

in aumento:

Cap. n. 174-*quater* (di nuova istituzione). — Partecipazione della Regione alla costituzione di una Società proponentesi la costruzione di una Centrale ortofrutticola a Bolzano L. 90.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 dicembre 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1955, n. 28.

Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 30, *del* 20 *dicembre* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione, il Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta regionale.

Il Comitato è composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato quale presidente;

b) dagli Assessori per i lavori pubblici delle provincie di Trento e Bolzano;

c) dal provveditore regionale alle opere pubbliche o da un suo delegato;

d) dall'ispettore regionale del Genio civile;

e) da un Avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura distrettuale);

f) dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico regionale;

g) dagli ingegneri capi degli Uffici tecnici delle provincie di Trento e Bolzano;

h) da un ingegnere e un architetto per la provincia di Trento e un ingegnere e un architetto per la provincia di Bolzano. Detti componenti devono essere liberi professionisti e proposti dal rispettivo Ordine delle due provincie. Per la provincia di Bolzano uno dei due professionisti deve appartenere al gruppo linguistico tedesco.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato ai lavori pubblici, appartenente al ruolo amministrativo.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le sole materie di propria competenza:

a) il provveditore agli studi o un suo delegato o il viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 L. C. 26 febbraio 1948, n. 5;

b) il medico provinciale;

c) il sovraintendente ai monumenti, alle antichità e alle belle arti della Regione;

d) il capo dei servizi agrari della Regione o un suo delegato;

e) il capo dei servizi forestali della Regione o un suo delegato;

f) l'ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) l'ingegnere capo dell'Ufficio regionale trasporti;

h) l'ispettore provinciale del Servizio antincendi.

Il presidente può invitare alle adunanze per l'esame di determinati affari, esperti di particolare competenza nelle materie da trattare, con funzione consultiva.

Art. 3.

Presso le provincie di Trento e Bolzano sono istituiti Comitati tecnici provinciali per le opere pubbliche nominati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva Giunta

I comitati provinciali sono composti:

a) dall'Assessore provinciale per i lavori pubblici o da un suo delegato che lo presiede;

b) dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale;

c) dall'ingegnere capo del Genio civile della provincia;

d) da un ingegnere od architetto competente in materia dell'ufficio tecnico provinciale;

e) da un ingegnere e da un architetto, liberi professionisti nominati su proposta degli Ordini degli ingegneri e degli architetti.

Art. 4.

Sono chiamati a far parte del Comitato provinciale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le sole materie di propria competenza:

a) un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura distrettuale;

b) il provveditore agli studi o un suo delegato o il viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 L. C. 26 febbraio 1948, n. 5;

c) il medico provinciale;

d) il sovraintendente ai monumenti, alle antichità e alle belle arti o suo delegato;

e) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

f) il capo del ripartimento provinciale forestale;

g) l'ingegnere capo dell'Ufficio regionale trasporti o un suo delegato;

h) l'ispettore provinciale antincendi.

Il presidente può invitare alle adunanze per l'esame di determinati affari, anche altri esperti di particolare competenza nelle materie da trattare, con funzione consultiva.

Art. 5.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti permanenti.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 6.

In ogni caso in cui una legge prescrive per la esecuzione di opere pubbliche nelle materie di competenza legislativa della Regione e delle provincie di Trento e Bolzano l'audizione di un organo consultivo, interviene:

a) l'Ufficio tecnico della Provincia per i progetti che comportano una spesa non superiore ai 10 milioni;

b) il Comitato tecnico provinciale per i progetti che comportano una spesa superiore ai 10 milioni, fino a 30 milioni;

c) il Comitato tecnico regionale per i progetti che comportano una spesa superiore ai 30 milioni.

Nei lavori pubblici di interesse regionale di cui all'art. 4, punto 5, dello statuto, si intendono comunque compresi tutti quelli di competenza degli enti locali di cui all'art. 48, punto 5, dello statuto medesimo.

In ogni caso in cui una legge prescrive per l'esercizio delle funzioni amministrative o per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza della Regione l'audizione di un organo consultivo la Giunta regionale si avvale esclusivamente del comitato tecnico regionale; la Giunta regionale può comunque chiedere al medesimo comitato il parere su progetti relativi ad opere pubbliche di propria competenza.

Le Giunte provinciali sono dispensate dal richiedere apposito parere su progetti di lavoro di competenza della Provincia di importo non superiore a L. 10.000.000.

Art. 7.

Salvi gli accertamenti tecnici in luogo, il parere di cui all'articolo precedente sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, relativo a qualsiasi fase, anche antecedente all'esame del progetto, richiesto da qualsiasi disposizione legislativa.

Rimane salva la diversa procedura prescritta dall'art. 17 delle norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, per quanto riguarda la concessione ed esecuzione di opere di bonifica, ivi comprese le opere di sistemazione idraulica e forestale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 dicembre 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1955, n. 29.
Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1952.

Pubblicata nel 2° supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 30 *del* 29 *dicembre* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Disposizioni speciali

Art. 1.

Sono convalidati gli uniti decreti (allegati 1, 2, 3, 4 e 5) del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 19 maggio 1952, n. 25 del 14 luglio 1952, n. 33 del 30 agosto 1952, n. 42 del 25 settembre 1952 e n. 55 del 2 dicembre 1952, con i quali sono stati effettuati prelevamenti per un importo complessivo di L. 35 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel cap. 43 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1952, e ne è stata disposta l'assegnazione ai capitoli di spesa indicati nei Decreti medesimi.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1952

Art. 2.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1952 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 4.251.372.509
delle quali furono riscosse . . . . » 3.007.735.298

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 1.243.637.211

Art. 3.

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1952, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . L. 4.464.825.910
delle quali furono pagate . . . . . » 1.981.997.692

e rimasero da pagare . . . . L. 2.482.828.218

Art. 4.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1952 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L. 4.251.372.509
Spesa	» 3.912.825.910
Avanzo effettivo	L. 338.546.599

Entrate e spese per movimento di capitali:

Entrata	L. —
Spesa	» 552.000.000
Disavanzo per movimento di capitali	L. 552.000.000

Riepilogo generale:

Entrata	L. 4.251.372.509
Spesa	» 4.464.825.910
Disavanzo finale	L. 213.453.401

Entrate e spese residue dell'esercizio 1951 *e degli esercizi precedenti*

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1951 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 1.309.718.643

delle quali furono riscosse	» 983.517.871
e rimasero da riscuotere	L. 326.200.772

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1951 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 3.738.984,082

delle quali furono pagate	» 1.549.842.467
e rimasero da pagare	L. 2.189.141.615

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952

Art. 7.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1952, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1952 (art. 2)	L. 1.243.637.211
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	» 326.200.772
Residui attivi al 31 dicembre 1952	L. 1.569.837.983

Art. 8.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1952, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1952 (art. 3)	L. 2.482.828.218
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	» 2.189.141.615
Residui passivi al 31 dicembre 1952	L. 4.671.969.833

Situazione finanziaria

Art. 9.

E' accertato nella somma di L. 382.868.350 l'avanzo relativo all'esercizio 1952, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrata dell'esercizio finanziario 1952		L. 4.251.372.509
Utilizzo dell'avanzo dell'esercizio 1950 (leggi regionali 26 agosto 1952, n. 32 e 17 settembre 1952, n. 36)		» 519.266.066
Diminuzione dei residui passivi, e cioè accertati al 1° gennaio 1952	L. 3.816.039.767	
31 dicembre 1952	L. 3.738.984.082	L. 77.055.685
		L. 4.847.694.260

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1952	L. 4.464.825.910
Avanzo dell'esercizio 1952	» 382.868.350
	L. 4.847.694.260

Disposizioni finali

Art 10.

Con successive leggi regionali sarà determinato l'impiego dell'avanzo risultante nell'art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 dicembre 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1955, n. 30.

Parziale impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio finanziario 1952 e secondo provvedimento di variazione al bilancio 1955.

Pubblicata nel 2° supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 20 dicembre* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 6.000.000 sul cap. n. 57 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario, per la concessione di contributi atti ad incoraggiare il miglioramento delle coltivazioni, la produzione di sementi e l'acquisto di semi originali per la riproduzione.

Art. 2.

E' autorizzata, nell'esercizio 1955, l'ulteriore spesa di lire 180.000.000 per la concessione di contributi a favore di piccoli proprietari ed affittuari coltivatori diretti, per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario-agrario, a sensi della legge regionale 10 novembre 1950, n. 20.

E' inoltre autorizzata l'ulteriore spesa di lire 39 milioni per la concessione di contributi, a termini della legge regionale 10 novembre 1950, n. 21, a piccoli proprietari coltivatori diretti, nonchè ad affittuari diretti coltivatori od a loro associazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzi utili all'agricoltura.

La spesa di cui al presente articolo sarà erogata per la concessione di contributi relativi a domande presentate entro il 30 aprile 1955.

Gli stanziamenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, qualora non impegnati entro il 31 dicembre 1955, potranno essere utilizzati fino a tutto il 31 dicembre 1956.

Art. 3.

Per gli scopi previsti dalla legge regionale 30 aprile 1952, n. 18, recante norme per l'impiego di fondi destinati all'attività turistica, è autorizzata, nell'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 3 milioni.

Art. 4.

E' autorizzata, nell'esercizio 1955, l'ulteriore spesa di lire 22 milioni per la stampa e la diffusione di pubblicazioni turistiche e per la produzione di documenti cinematografici.

Art. 5.

Per la concessione di contributi, nella misura massima del 50 per cento, per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale, a sensi della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, è autorizzata, nell'esercizio in corso, l'ulteriore spesa di lire 22.868.350.

Art. 6.

E' autorizzata, nel corrente esercizio finanziario, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni per nuovi interventi nel settore della assistenza sociale, di cui:

L. 15.000.000 per contributi e sussidi a favore di enti di assistenza e beneficenza;

L. 25.000.000 da erogarsi in contributi per l'acquisto, la costruzione ed il riattamento di edifici destinati all'assistenza, e

L. 10.000.000 per concorrere alle spese per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento di edifici destinati all'assistenza.

Art. 7.

Alla complessiva spesa di lire 322.868.350, autorizzata con i precedenti articoli, si farà fronte mediante il parziale impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1952.

Art. 8.

Nello stato di previsione dell'entrata (tabella *A*) per l'esercizio finanziario 1955 è introdotta la seguente variazione:

in aumento:

Parte dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio finanziario 1952 . . . . L. 322.868.350

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa (tabella *B*) per l'esercizio finanziario 1955 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento:

SPESA ORDINARIA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agricoltura

Cap. n. 57. — Spese, contributi e sussidi per incoraggiare il miglioramento delle coltivazioni arboree ed erbacee e la produzione di sementi. Contributi per l'acquisto di sementi originali per la riproduzione . . . L. 6.000.000

Cap. n. 58. — Spesa per la concessione di contributi a piccoli proprietari ed affittuari coltivatori diretti per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario-agrario (legge regionale 10 novembre 1950, n. 20) . » 180.000.000

Cap. n. 59. — Spesa per la concessione di contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti, nonchè ad affittuari diretti coltivatori od a loro associazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzi utili all'agricoltura (legge regionale 10 novembre 1950, n. 21) . . » 89.000.000

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO TRASPORTI E CREDITO

Turismo

Cap. n. 93. — Spese per l'attività di propaganda, pubblicità ed organizzazione turistica della regione (legge regionale 30 aprile 1952, n. 18) . . . . . . L. 3.000.000

Cap. n. 94 (Modificata la denominazione). — Spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni turistiche e per la produzione di documentari cinematografici . . . . » 22.000.000

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E SANITÀ

Attività sociali

Cap. n. 107. — Contributi e sussidi ad istituzioni, enti ed associazioni con finalità di assistenza e beneficenza . . . . . L. 15.000.000

SPESA STRAORDINARIA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Opere pubbliche

Cap. n. 154. — Contributi nella misura massima del 50 per cento per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale (legge regionale 30 maggio 1951, n. 3) . . L. 22.868.350

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E SANITÀ

Attività sociali

Cap. n. 162. — Contributi per l'acquisto, la costruzione ed il riattamento di edifici destinati all'assistenza . . . L. 25.000.000

Cap. n. 163. — Contributi per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento di edifici destinati all'assistenza . . . . . . » 10.000.000

Totale . . . L. 322.868.350

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 dicembre 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1955, n. 31.

Concorso della Regione alla costruzione della scuola professionale metalmeccanici di Rovereto.

(*Pubblicata nel 2° supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 20 dicembre* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 90 milioni a favore della provincia di Trento per la costruzione in Rovereto di un edificio da destinarsi a sede della Scuola professionale metalmeccanici e per l'acquisto della relativa attrezzatura.

Art. 2.

All'onere derivante dal precedente articolo si farà fronte per lire 60 milioni mediante parziale impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio finanziario 1952 e per la restante somma di lire 30 milioni con apposito stanziamento da inscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1956.

Gli stanziamenti per la spesa prevista nel presente articolo, se eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1955 (tabella *A*) è introdotta la seguente variazione:

in aumento:

Parte dell'avanzo di bilancio dell'esercizio finanziario 1952 . . . . L. 60.000.000

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1955 (tabella *B*) è introdotta la seguente variazione:

in aumento:

Cap. 145-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario per la costruzione in Rovereto di un edificio da destinarsi a sede della Scuola professionale metalmeccanici e per l'acquisto della relativa attrezzatura . L. 60.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 dicembre 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 1955, n. 10.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1956.

Pubblicata nel 2° supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 20 dicembre* 1955).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata ed esercitare provvisoriamente, fino a quando sia stato approvato per legge, e non oltre il 29 febbraio 1956, il bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1956, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio provinciale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1956.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 30 dicembre 1955

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 1955, n. 11.

Terzo provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio 1955.

Pubblicata nel 2° supplemento al Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 20 dicembre* 1955).

Il Consiglio provinciale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa (tabella *B*) per l'esercizio finanziario 1955, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

Art. 1 - lett. *q*). — Interessi scalari sul mutuo da contrarre per L. 850.000.000 al 5,80% verso la Cassa depositi e prestiti - Roma . L. 14.500.000

Art. 1 - lett. *r*). — Interessi scalari sul mutuo da contrarre per L. 350.000.000 al 5,80% verso la Cassa depositi e prestiti - Roma . » 20.300.000

Art. 1 - lett. *s*). — Interessi scalari sul mutuo da contrarre per L. 100.000.000 al 5,80% verso la Cassa depositi e prestiti - Roma . » 700.000

Totale diminuzioni . . . L. 35.500.000

b) *in aumento*:

Art. 13. — Competenze a membri di Consigli, Comitati, Commissioni, indennità, compensi e rimborso spese al personale di altre Amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Provincia . . . L. 800.000

Art. 15. — Premio giornaliero di presenza al personale . » 600.000

Art. 17. — Pensioni ai funzionari in servizio della Provincia, loro vedove ed orfani . » 5.000.000

Art. 19. — Spese varie d'ufficio . . » 2.500.000

Art. 23. — Spese per il servizi autoveicoli » 1.500.000

Art. 40. — Compenso per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione provinciale . » 1.000.000

Art. 43. — Spese per cause civili e consulenze legali . » 7.000.000

Art. 53. — Spese per contributi e sussidi straordinari . » 8.100.000

Art. 56. — Spese per l'acquisto di quadri ed oggetti per l'incremento dell'arte . » 1.000.000

Art. 78. — Spese straordinarie per l'attrezzatura dell'Istituto provinciale assistenza infanzia . . . . » 5.500.000

Art. 84. — *Stipendi*:

a) al personale dell'Ufficio tecnico provinciale . . . . » 1.000.000

Art. 96. — *Lavori straordinari stradali*:

a) spese straordinarie per l'asfaltatura e la sistemazione delle strade provinciali . . » 1.500.000

Totale aumenti . . . L. 35.500.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 30 dicembre 1955

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

(3955)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4101072) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.